

DECRETO RETTORALE
N°174 del 01 agosto 2012

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

VISTO il Regolamento per le "Elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, concernente, in particolare, norme relative allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato degli studenti (art. 10 dello Statuto), nel Comitato Ordinatore e nei corsi di laurea (art. 8 dello Statuto); l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n° 240;

VISTO il Decreto Rettorale n. 169 del 18 luglio 2012 con cui è stato emanato, con efficacia immediata, detto Regolamento.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina delle rappresentanze studentesche all'interno del Senato degli studenti, del Comitato Ordinatore e dei Corsi di laurea, a seguito di effettuazione di regolari votazioni;

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO

ORDINA

Art. 1 - DATA E LUOGO DELLE ELEZIONI;

- 1 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Comitato Ordinatore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria sono indette per i giorni 01 e 02 ottobre 2012 presso i locali dell'Ateneo stesso.
- 2 Vengono costituiti tre seggi elettorali :
 - seggio n. 1 per il Senato degli Studenti;
 - seggio n. 2 per il Comitato Ordinatore;
 - seggio n. 3 per i Consigli dei corsi di laurea triennale e magistrale.

- 3 Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a tre, di cui uno, il più giovane di età, assumerà le funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra docenti e/o funzionari dell'Ateneo e gli scrutatori tra il personale tecnico-amministrativo dello stesso. Per quanto riguarda la sostituzione del Presidente in caso di impedimento e/o di uno o più scrutatori nonché lo svolgimento delle operazioni elettorali di competenza dei seggi elettorali si rimanda all'art.10 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.
- 4 Le elezioni si svolgono contemporaneamente per tutti gli Organi nei giorni sopra indicati.

Art. 2 - ELETTORATO ATTIVO;

- 1 Hanno la legittimazione elettorale attiva soltanto gli studenti che risultano regolarmente iscritti ad un corso di laurea dell'Università, per l'anno accademico 2011/2012.
- 2 Hanno la legittimazione elettorale passiva alle cariche dei suddetti Organi, gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale dell'Università, per l'anno accademico 2011/2012.
- 3 Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea, godono dell'elettorato attivo e passivo (nei limiti di cui al precedente comma), solo gli studenti iscritti al corso di studi di laurea di pertinenza.
- 4 Gli studenti eletti in seno agli Organi suddetti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, solo una volta.
- 5 Per i casi di decadenza per vari motivi e le relative surroghe si rimanda all'art.5 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

Art. 3 - COMMISSIONE ELETTORALE;

- 1 Le operazioni elettorali sono organizzate e controllate da una **Commissione Elettorale** nominata dal Rettore, con proprio decreto. La stessa è composta da un professore di ruolo, da un ricercatore dell'Ateneo e da un funzionario amministrativo, con compiti anche di segretario.

Art. 4 - ELENCO DEGLI ELETTORI;

- 1 Entro il termine di 10 giorni dalla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dalla segreteria studenti. Detti elenchi devono contenere le generalità degli studenti, il corso di studio presso cui è iscritto, la matricola e il Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con istanza motivata, le opportune correzioni. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive. Nel termine, non vengono computati i giorni non lavorativi.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE;

- 1 Possono presentare liste per le elezioni di cui al citato Regolamento:
 - a) Per la elezione dei rappresentati in seno al Senato degli Studenti e al Comitato Ordinatore tutti gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti ai corsi di laurea triennale e Magistrale dell'Ateneo, per l'anno accademico 2011/2012.
 - b) Per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del corso di laurea, solo gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti al corso di laurea (triennale e magistrale), per il quale si eleggono i rappresentanti.
- 2 Per i termini di presentazione delle liste, le modalità di presentazione delle stesse, le candidature e quant'altro relativo alla formazione delle liste, si rinvia all'art.7 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

Art. 6 - MODALITÀ DEL VOTO;

- 1 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in tutti gli Organi Collegiali hanno luogo a scrutinio segreto e voto limitato. Ciascun elettore può esprimere **un solo voto di lista e un voto di preferenza**.
- 2 I casi di nullità di voti di lista e/o preferenze sono specificati negli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per le elezioni studentesche.

Art. 7 - RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE;

- 1 Ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento generale per le elezioni studentesche, le Rappresentanze da eleggere sono le seguenti:
 - a) Per il Senato degli Studenti **n. 5 rappresentanti**, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai corsi di laurea tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri.
 - b) Per il Comitato Ordinatore (nelle more, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, della costituzione del Senato Accademico) **n. 2 studenti** in rappresentanza dei due Corsi di laurea istituiti.
 - c) Per i Consigli dei Corsi di laurea **n. 2 rappresentanti** per il Corso di laurea triennale e **n. 2** per il Corso di laurea magistrale.
- 2 Per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni da effettuare dopo la chiusura delle votazioni, le stesse sono definite negli artt. 16, 17, 18, 19 del Regolamento Generale per le elezioni studentesche.
- 3 Le operazioni relative all'assegnazione dei seggi vengono svolte dal Presidente del seggio n. 1, mediante un procedimento matematico previsto dagli Artt. 20, 21, 22 e 23.
- 4 Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che non riportano un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI;

- 1 Per quanto non previsto nel presente Decreto si applicano le norme dettate dal Regolamento Generale per le Elezioni studentesche, pubblicato sul sito web dell'Ateneo (www.unistrada.it).
- 2 La presente Ordinanza Rettorale di indizione delle elezioni è reso pubblico sul sito web dell'Università almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò